

# La lente sul fisco

L'Aggiornamento Professionale on-line



Sede Legale - Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino (TO)

Reg. Imprese di Torino n. REA 1144054

Sede operativa - Via Bergamo n. 25 - 24035 Cumo (BG)

P.IVA e C.F. 10565750014

Uffici - Tel. 035.4376262 - Fax 035.62.22.226

E-mail: [info@alservizi.it](mailto:info@alservizi.it)

[www.lalentesulfisco.it](http://www.lalentesulfisco.it)

N. 76

del 22.02.2012



## La Memory

A cura di **Roberto Camera**  
Funzionario della DPL Modena (1)

### Protocollo di intesa Ministero del Lavoro – Consulenti del Lavoro per la richiesta di documenti durante le ispezioni

È stato **siglato** in data **15 febbraio 2012** un **protocollo di intesa per la semplificazione durante il lavoro di verifica ispettiva effettuato dagli organi di vigilanza presso le aziende e presso i consulenti del lavoro**. L'accordo, firmato dal Ministero del Lavoro e dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, **attiene essenzialmente alla impossibilità, da parte dell'ispettore del lavoro, di richiedere, alla ditta ispezionata, la documentazione già in possesso degli organi di vigilanza attraverso le proprie banche dati**. In altri termini, le aziende assistite dai Consulenti del Lavoro saranno esentate dal consegnare agli ispettori degli organi di vigilanza una serie di documenti che il Ministero del Lavoro e gli altri Enti competenti possiedono già nei propri archivi documentali. Si chiarisce comunque che la possibilità, da parte del personale ispettivo, di richiedere al professionista la predetta documentazione è ammessa nei soli casi in cui sia materialmente impossibile l'accesso a tali documenti tramite le banche dati. Inoltre, sono escluse dal protocollo le attività ispettive eseguite nell'esercizio delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria, ove sia indispensabile la materiale acquisizione della documentazione trasmessa dal professionista.

1 Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza.

## Premessa

Il giorno **15 febbraio 2012**, la **Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** ha sottoscritto, con il **Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro**, un **protocollo d'intesa per ridurre le richieste di documentazione avanzate dagli organi ispettivi durante le verifiche effettuate nelle aziende.**

L'accordo rientra nell'interesse generale delle parti di semplificare la metodologia di intervento ispettiva in materia di documentazione richiesta, qualora quest'ultima sia già presente in banche dati a disposizione del Ministero del Lavoro.

**Il protocollo nasce dalla considerazione che gli organi di vigilanza**, preposti all'attività di verifica presso le aziende, per quanto attiene alla regolarità dei rapporti di lavoro, e cioè il personale degli Istituti Previdenziali (Inps, Inail e gli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria) e delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro **hanno provveduto, in questi ultimi anni, a mettere a disposizione, tra di loro, le banche dati così da essere in grado, singolarmente, di conoscere la maggior parte delle informazioni utili all'accertamento ispettivo.**

Proprio per questa rilevanza e per razionalizzare l'impatto che la verifica ispettiva assume nell'attività ordinaria dell'impresa ispezionata, anche **al fine di minimizzarne i tempi di verifica, le parti hanno ritenuto di intervenire in tale direzione, riducendo le richieste di documenti.**

Nel contesto che stiamo trattando, il consulente del lavoro rappresenta l'interlocutore qualificato per l'assistenza tecnica professionale necessaria al buon andamento dell'ispezione; ed è per questo che il Ministero del Lavoro ha scelto di dialogare proprio con Loro in tal senso. Il protocollo, per l'appunto, ha la finalità di identificare, concordemente con l'ordine dei consulenti del lavoro, i documenti che sono già nella disponibilità diretta o indiretta degli ispettori.

Nel concreto, **i documenti oggetto del protocollo di intesa**, che se pur ritenuti necessari ai fini della verifica ispettiva non potranno essere richiesti alle aziende ed ai relativi consulenti, ma che dovranno essere acquisiti attraverso le banche dati a disposizione delle varie Amministrazioni, **sono:**

 per quanto attiene al **collocamento:**

➤ **Comunicazioni obbligatorie telematiche di instaurazione del rapporto di lavoro** (di cui al D.M. 30 ottobre 2007)

## OSSERVA

### Fanno eccezione le comunicazioni per i rapporti di lavoro domestico

➤ **Prospetti informativi relativi al collocamento obbligatorio** (previsto dalla Legge n. 68/1999):

➔ per quanto attiene alle **posizioni assicurative e previdenziali**:

- **denunce Inail** (ex art. 12 DPR n. 1124/1965)
- **attribuzione matricola INPS**
- **denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d'opera occupati in agricoltura**
- **DURC** (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

➔ per quanto attiene la **documentazione societaria**:

- **certificato iscrizione CCIAA;**

➔ per quanto attiene le **denunce fiscali**:

- **Mod. Unico - 750 - 760 - 770/SA-SC;**

➔ per quanto attiene le **denunce assicurativo/previdenziali**:

- **informazioni relative ai modelli Uniemens dal 2010** in poi consultabili da Net-Inps
- importi complessivamente versati tramite **mod. F24**
- **informazioni relative ai modelli DM 10** concernenti il personale dipendente ad eccezione dei dati relativi alle ultime 3 mensilità.

**L'elenco non può definirsi esaustivo e potrà essere integrato con altri accordi tra le parti.** Infatti, è prevista, con periodicità semestrale, una **verifica congiunta sullo stato di attuazione dell'intesa**, effettuata attraverso tavoli tecnici, con i quali si potrà migliorare o implementare l'accordo aggiungendo altri documenti.

## OSSERVA

**L'accordo prevede, inoltre, la possibilità che gli ispettori possano, comunque, richiedere i documenti, oggetto dell'accordo, nel momento in**

**cui questi non siano "raggiungibili" attraverso la consultazione delle banche dati a disposizione degli ispettori**, ad esempio in caso di verifiche c.d. "a vista" e cioè quelle verifiche non preventivate dall'ufficio ma risultanti da una indagine diretta sul territorio.

Infine, **sono escluse dal protocollo** - che si ricorda è **entrato in vigore dal 15 febbraio 2012** - **quelle attività ispettive eseguite nell'esercizio delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria ove sia indispensabile la materiale acquisizione della documentazione trasmessa dal professionista.**